

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649);	
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);		Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749)	3
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);		Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);		Andreis Sergio	6, 8, 10
Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);		Gunnellà Aristide	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);		Lenoci Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	4, 5
		Marri Germano	7, 9, 10
		Masina Ettore	9
		Mastella Mario Clemente, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	7, 8
		Ronchi Edoardo	6, 7, 8, 9
		Zamberletti Giuseppe	4, 5, 6, 7, 8, 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,55.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei

deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta del 12 ottobre scorso era iniziata la discussione sull'articolo 12.

Avverto che, oltre agli emendamenti di cui era stata data comunicazione nella precedente seduta, a tale articolo sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro del commercio con l'estero con le seguenti: Ministro degli affari esteri.

12. 11.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazioni di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del paese primo importatore ad una propria

impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

12. 13.

Zamberletti.

Nella mia qualità di relatore, desidero evidenziare come l'emendamento 12. 11 da me presentato preveda che l'autorizzazione sia rilasciata, anziché dal ministro del commercio con l'estero, da quello degli affari esteri, al fine di rendere coerente il disposto dell'articolo 12 con le modifiche apportate nella seduta precedente agli articoli 10 e 11.

ARISTIDE GUNNELLA. Con questo emendamento si confonde il momento tecnico, riguardante il Ministero del commercio con l'estero, con quello politico, che viceversa interessa il dicastero degli affari esteri; mi chiedo quindi se non si intenda rovesciare l'impostazione fin qui seguita, attribuendo ogni competenza al secondo dei due ministeri. Inoltre, dato che l'amministrazione degli affari esteri risulta priva delle strutture competenti in materia di importazione ed esportazione, risulta evidente l'impossibilità da parte di quest'ultima di esprimere un giudizio specifico. In tal modo, si rischia di allungare i tempi e di introdurre elementi di deresponsabilizzazione.

PRESIDENTE. Onorevole Gunnella, ha già avuto modo di esprimere con grande efficacia il suo pensiero. Cercherò di risponderle dicendo che abbiamo incentrato tutta l'attività sul Ministero degli esteri perché consideriamo questa materia politica al mille per mille, mentre la parte di carattere tecnico viene vagliata dal comitato. Se non diamo stabilmente la responsabilità politica ad un ministero, non so dove andiamo a finire!

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. La precedente seduta si è conclusa con l'impegno di compiere una verifica di carattere tecnico, al fine di appurare se sia possibile per il Ministero degli esteri, una volta ricevuto il parere del comitato, assumere una decisione politica o se, viceversa, debba autorizzare il Dicastero per il commercio con l'estero a rilasciare l'autorizzazione.

In base alla valutazione compiuta, risulta molto più semplice che il Ministero degli affari esteri, magari acquisendo qualche elemento — potremmo inserire una previsione in tal senso nelle disposizioni finali — traduca in un atto concreto la decisione politica, piuttosto che trasmettere l'autorizzazione all'altro ministero. Ciò comporterebbe una perdita di tempo ed una deresponsabilizzazione del Dicastero per il commercio con l'estero, il quale, vedendosi attribuire un ruolo puramente burocratico, non si attiverebbe con sollecitudine.

Risulta molto più conveniente che il Ministero degli affari esteri, in quanto titolare della politica riguardante l'*export*, costituisca al suo interno una piccolissima struttura (tanto più che quella del dicastero del commercio con l'estero non sembra particolarmente efficiente) per il rilascio delle autorizzazioni. Del resto, visto che l'attività istruttoria viene effettuata dal Ministero degli affari esteri, non si capisce per quale motivo l'autorizzazione materiale non debba essere rilasciata dallo stesso.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi è solo un problema, dovuto al fatto che è in preparazione, d'intesa con i vari ministeri interessati, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mirante a regolare la materia, in attesa che venga attivato il lungo *iter*.

PRESIDENTE. Stanno preparando una normativa transitoria.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Non pretendo che fin da ora la responsabilità

venga attribuita al Ministero degli esteri. Essa sarà attribuita a tale Ministero, anche dal punto di vista del rilascio dell'autorizzazione, nel momento in cui il provvedimento in discussione diventerà definitivo e quindi il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 dovrà essere sentito dall'organo che sarà politicamente responsabile.

È preferibile allora stabilire che il ministro degli esteri acquisisca il parere del comitato, assuma la decisione e rilasci l'autorizzazione.

PRESIDENTE. La Commissione è favorevole a tale impostazione, salvo le riserve espresse nella seduta precedente dall'onorevole Gunnella.

ARISTIDE GUNNELLA. Sono contrario all'emendamento per le motivazioni già esposte in precedenza. La nuova impostazione, infatti, comporta una perdita di tempo e una deresponsabilizzazione del Ministero del commercio estero, che avrebbe un ruolo meramente burocratico, nonché difficoltà nei rapporti tra i due ministeri, con possibili ritardi di attivazione da parte del Ministero del commercio estero nel caso in cui riceva in ritardo le decisioni del Ministero degli esteri, titolare della politica di *export* del materiale di armamento. Vi è pertanto il rischio che si crei una pessima attrezzatura burocratica, in quanto il Ministero del commercio estero effettuerebbe l'istruttoria, ma l'autorizzazione materiale sarebbe rilasciata dal Ministero per gli affari esteri.

CLAUDIO LENOCI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È in preparazione un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mirante a regolare la materia delle procedure oggetto del provvedimento, in attesa che il lungo *iter* di approvazione di quest'ultimo arrivi a conclusione.

Il Ministero degli esteri secondo l'emendamento proposto diventa il titolare del rilascio delle autorizzazioni, ma la

restante parte dell'articolato recepisce lo spirito delle osservazioni formulate dall'onorevole Gunnella, nel senso che al Ministero del commercio estero è attribuita una sorveglianza che non soltanto allunga i tempi, ma ne accresce le relative responsabilità.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione è favorevole a concentrare sul Ministero degli esteri la responsabilità del rilascio delle autorizzazioni, in quanto considera la materia di carattere eminentemente politico e non tecnico. Tutti gli aspetti tecnici, infatti, sono determinati dall'apposito comitato, mentre la responsabilità politica viene attribuita a un Ministero « permanente » come quello degli affari esteri.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Nella precedente seduta abbiamo interrotto la discussione con l'intesa che sarebbe stata verificata la possibilità di applicazione della norma in discussione dal punto di vista tecnico. Secondo la formulazione attuale, si verifica che un ministero dà un ordine ad un altro: è molto più semplice trasferire tutta la materia alla responsabilità del Ministero degli esteri, magari con l'obbligo di acquisire elementi presso il Ministero del commercio estero. L'ufficio che se ne occupa attualmente non è molto grande, non si tratta di una grande macchina burocratica.

ARISTIDE GUNNELLA. Vorrei sapere com'è possibile che il Ministero degli esteri rilasci un'autorizzazione indirizzata al Ministero del commercio estero.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. È un problema che verrà risolto in sede di coordinamento.

ARISTIDE GUNNELLA. Questa a mio avviso non è materia di coordinamento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Allora verranno introdotte le opportune modifiche al Senato.

ARISTIDE GUNNELLA. È eccezionale il contrasto che viene stabilito tra i due organismi, peraltro in maniera contraddittoria con quanto era stato già stabilito. Vorrei sottolineare questo concetto, perché la norma può, a mio avviso, essere corretta al fine di mantenere una linea di coerenza, ma non è possibile che questo avvenga in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non esistono le possibilità tecniche e regolamentari per poter correggere la norma in questa sede, le opportune modifiche saranno introdotte dal Senato.

ARISTIDE GUNNELLA. Una sola autorizzazione sbagliata da parte del Ministero per gli affari esteri complicherebbe i rapporti internazionali. Questo Ministero, infatti, ha responsabilità ben precise ed ogni errore in materia può compromettere i rapporti internazionali.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Siamo partiti dal concetto che la politica di *export* è una componente della politica estera di un paese.

PRESIDENTE. Nei casi in cui vengono suscitate polemiche, queste si rivolgono immancabilmente al Ministero degli esteri, nonostante la responsabilità attualmente gravi sul Ministero del commercio estero e soltanto successivamente vengono chiarite le rispettive responsabilità. Poiché stiamo predisponendo una nuova legge, occorre individuare un interlocutore unico che sia responsabile della materia, tenendo presente che anche nel caso in cui vi siano errori tecnici, quando vi è un traffico d'armi le responsabilità sono sempre politiche.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, risulta precluso l'emendamento Crippa e Masina 12.1.

Passiamo all'emendamento del Governo 12.2.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Invito il Governo a ritirare l'emendamento: nel caso di esportazione di armi vi è già un certificato di uso finale, per cui non è convincente la riesportazione da parte dei paesi importatori; il problema è ovviamente diverso per quanto riguarda i materiali e la componentistica.

In altri termini, se si esportano i blocchi per lo snodo delle ali del Tornado, evidentemente il paese importatore immagazzina tali materiali. Per i prodotti finiti, la destinazione è quella definita dall'accordo internazionale per la vendita di armi e quando si tratti di esportazioni al di fuori di paesi NATO, occorre avere il previsto certificato, senza che si dia luogo alla riesportazione da parte dei paesi importatori.

Questa, a mio avviso, è una questione che attiene alla « pulizia » della norma che stiamo predisponendo.

Ho presentato l'emendamento 12.13, che regola appunto la materia della componentistica, cioè dei prodotti che vanno in magazzino. Io separerei l'*iter* di esportazione dei prodotti finiti, rispetto a quello dei materiali e dei componenti.

SERGIO ANDREIS. Sono contrario all'ipotesi prospettata dall'onorevole Zamberletti.

EDOARDO RONCHI. Anch'io sono contrario.

ARISTIDE GUNNELLA. Vorrei sapere dall'onorevole Zamberletti per quale motivo ponga in connessione l'emendamento 12.2 e quello da lui presentato e se non condivida il tenore della modifica proposta dal Governo più che altro per questioni formali.

In realtà, essa mi sembra sensata in quanto tende a scoraggiare in qualche modo il fenomeno della triangolazione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Interpreto l'emendamento del Governo come tendente ad affrontare il tema della componentistica; infatti, non è necessaria una

regolamentazione per l'esportazione del materiale di armamento, perché si riceve, per esempio, dagli Stati Uniti un certificato di uso finale; quindi, non esiste, non può esistere alcun problema per l'esportazione di sistemi completi. Viceversa, nel caso in cui si esporti un sistema speciale collegato ad un altro (penso ad un grande accordo internazionale come quelli del Tornado e dell'EFA), un pezzo di ala è destinato ad inserirsi in un sistema complessivo. Tale materia esula da quella relativa all'esportazione dell'arma completa, per la quale vi è una impostazione del tutto particolare.

GERMANO MARRI. Il certificato d'uso finale di per sé non esclude teoricamente che il paese importatore non sia il destinatario finale; con tale documento si vuole sapere dove vanno a finire le armi, per cui può accadere che il materiale, sebbene autorizzato come uso finale, sia poi inviato in un altro paese.

Credo sia meglio scrivere che la riesportazione, la quale non esclude l'uso finale ma comporta un passaggio intermedio, vada esplicitamente autorizzata, sia che riguardi i componenti, sia che interessi sistemi d'arma complessivi. Non abbiamo escluso la riesportazione; semplicemente, la vincoliamo ad una destinazione finale che deve essere coerente.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo si riferisce ai sistemi d'arma complessivi.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Per le armi complete vi è già una procedura, che prevede il certificato di esportazione e quello finale d'uso; non ritengo opportuno prevedere la riesportazione di sistemi completi, arrivati al « capolinea ». Il discorso è diverso per la componentistica, che va al magazzino per essere successivamente inserita in un sistema complesso.

GERMANO MARRI. Le osservazioni espresse non mi convincono.

Ritengo che l'emendamento del Governo 12.2 debba essere valutato positivamente,

in quanto ci si preoccupa di dare le licenze industriali a produrre in un determinato paese, ma si vuol sapere se i prodotti — siano essi componenti o materiale finale — possano essere riesportati; infatti, il Governo, in riferimento ai propri intendimenti, potrebbe decidere che un certo tipo di autorizzazione può essere dato a un paese, ma non ad un altro; nel momento in cui viene data una licenza, si vuole sapere se il prodotto fabbricato può essere riesportato.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'emendamento 12.13 a condizione che venga mantenuto anche il 12.2.

ARISTIDE GUNNELLA. Vorrei far presente una contraddizione introdotta dall'emendamento del Governo. A mio avviso è praticamente inutile, approvando la proposta, inserire la clausola della destinazione finale perché, una volta attuata l'esportazione di un prodotto, il paese importatore chiederà al Governo italiano l'autorizzazione a riesportare, il che è abbastanza grave e complicato. Un conto è che la destinazione finale sia prevista nel momento contrattuale, altro conto è che la destinazione finale sia prevedibilmente diversa da quella inizialmente stabilita nel contratto.

L'emendamento del Governo è superfluo in presenza della clausola di destinazione finale, perché introduce un elemento di contraddizione con quella clausola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 12.3.

EDOARDO RONCHI. Sono contrario perché l'avverbio « succintamente », inserito nell'emendamento, può significare forse che gli italiani sono dei parolai.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritiro l'emendamento 12.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ronchi ed altri 12.4.

EDOARDO RONCHI. Ritengo opportuno intensificare l'informazione al Parlamento su tutta la materia e pertanto chiedo che delle autorizzazioni si dia notizia nella relazione al Presidente del Consiglio prevista dal provvedimento, come è già contemplato per le autorizzazioni negate.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. A mio avviso il diniego alle autorizzazioni per le esportazioni di armi va motivato, l'assenso no.

EDOARDO RONCHI. Si tratta soltanto di informare il Parlamento.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario. Mi pare che l'assenso sia pleonastico e comunque già richiamato dall'articolo 4.

SERGIO ANDREIS. L'emendamento presentato dal collega Ronchi, a differenza del comma 7 dell'articolo 8, riguarda il ruolo del Parlamento. Invito pertanto il Governo a riconsiderare il suo parere contrario, perché si tratta di motivare anche il rilascio di autorizzazioni che potrebbero essere contraddittorie rispetto ai principi generali. Per tale motivo il collega Ronchi ha proposto di informare in maniera completa il Parlamento.

ARISTIDE GUNNELLA. È necessario inserire tutto l'elenco delle autorizzazioni?

PRESIDENTE. Ciò è previsto in base all'articolo 8 per il diniego delle autorizzazioni alle esportazioni.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per questo il Governo, signor presidente, è contrario

all'emendamento: perché è pleonastico, in quanto riferito alla relazione generale che il Presidente del Consiglio deve inviare al Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi ed altri 12.4, non accettato dal relatore, né dal Governo. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento del Governo 12.10.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Masina e Crippa 12.5.

EDOARDO RONCHI. L'approvazione di questo emendamento risulta coerente, in quanto all'articolo 8, da noi approvato, si legge: « Sono soggette al solo nulla osta del ministro della difesa importazioni ed esportazioni: ... ».

Vista l'esplicita previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, mi sembra opportuno fare ad essa riferimento.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Faccio osservare che nell'ambito dell'articolo 12 stiamo trattando l'autorizzazione all'esportazione e non alla trattativa.

EDOARDO RONCHI. Con l'emendamento 12.12 si rinvia al comma 4 dell'articolo 8, laddove non si fa riferimento all'autorizzazione alla trattativa. Il dato testuale è chiaro.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Il quarto comma dell'articolo 8 del testo licenziato dal Comitato ristretto era molto chiaro, parlando dell'autorizzazione di cui al comma 1. In realtà, l'onorevole Ronchi fa riferimento giustamente alla formulazione del comma 4, così come è stata approvata. Non so se sarà possibile introdurre le opportune modifiche.

PRESIDENTE. Non possiamo mandare tutto al Senato!

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Non possiamo scambiare l'autorizzazione alla trattativa con l'autorizzazione alle esportazioni. L'articolo 8 riguarda la disciplina delle trattative contrattuali, per cui si ha riferimento al nulla osta per la trattativa! Altrimenti, si sposta la competenza dal Ministero degli esteri a quello della difesa.

Pertanto, all'articolo 12 dobbiamo prevedere che, per i casi previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 8, è sufficiente l'autorizzazione del Ministero degli esteri senza il parere del comitato. Se fosse accolta la formulazione suggerita dall'onorevole Ronchi, la norma potrebbe essere interpretata nel senso che il Ministero della difesa autorizza a esportare, non solo a iniziare la trattativa, poiché l'articolo 8 riguarda appunto soltanto l'autorizzazione a trattare. Ne deriverebbe una notevole confusione interpretativa.

A mio avviso l'interpretazione corretta, invece, è che il Ministero della difesa autorizza le trattative e che per le esportazioni autorizzate dallo stesso come trattativa non vi sia l'obbligo di acquisire il parere dell'apposito comitato previsto dall'articolo 6.

EDOARDO RONCHI. Si potrebbe formulare allora un emendamento sostitutivo del comma 2, nel senso di stabilire che per i materiali per i quali vi sia stata l'autorizzazione alla trattativa di cui all'articolo 8, l'autorizzazione all'esportazione venga concessa direttamente dal ministero competente.

ARISTIDE GUNNELLA. Se non ho capito male, il comma 3 dell'articolo 8 fa riferimento solamente alle autorizzazioni alla trattativa, mentre per le richieste di esportazione che fanno seguito alle richieste di autorizzazione alla trattativa, non si passa attraverso l'apposito comitato, ma l'autorizzazione all'esportazione viene concessa direttamente.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. È esatto. Sono favorevole a stabilire che le autorizzazioni di cui al comma 1 siano rilasciate dal Ministero degli esteri senza il preventivo parere del comitato di cui all'articolo

6, per le operazioni previste dal comma 3 dell'articolo 8 e che abbiano il nulla osta alla trattativa contrattuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e per le operazioni:

a) previste dall'articolo 8, comma 3;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 8, comma 4.

12. 12.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 12.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Masina e Crippa 12.5.

Passiamo all'emendamento Marri e Crippa 12.6.

ARISTIDE GUNNELLA. Anche se non sono contrario alla informazione in sé per sé, ritengo necessario osservare un principio di coerenza rispetto ai vari organi: il comitato di cui all'articolo 6, pur essendo consultivo, è diventato in pratica un organo di amministrazione talmente forte, da sovrapporsi agli altri organi in ogni situazione.

ETTORE MASINA. Indubbiamente la comunicazione va indirizzata ai ministeri interessati, ma non ai rappresentanti del comitato in questione.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Condivido l'osservazione dell'onorevole Masina, in quanto il comitato di cui all'articolo 6 non ha neanche un proprio archivio.

GERMANO MARRI. Sono favorevole a modificare il mio emendamento 12.6, nel senso che l'autorizzazione all'esportazione va comunicata alle amministrazioni interessate.

ARISTIDE GUNNELLA. Il gruppo repubblicano si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marri e Crippa 12.6, come modificato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

SERGIO ANDREIS. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 12.7 e 12.8.

GERMANO MARRI. Ritiro l'emendamento 12.9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti 12.13, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Nella mia veste di relatore mi riservo di presentare un emendamento che soddisfi la condizione posta dal punto f) del parere della Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 24 novembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO